

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1 – Il presente Regolamento è emanato ai sensi degli artt. 29 c. 1 lett. b) e 32 della legge n. 247/2012, le cui disposizioni si intendono espressamente richiamate.

ART. 2 - Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine, cui vengono attribuite dal Consiglio specifiche competenze per materie o aree tematiche. Esse hanno funzioni consultive e istruttorie.

Le commissioni sono formate da un referente, nominato tra i Consiglieri dell'Ordine, e da quattro membri, Avvocati iscritti all'Albo Ordinario ma non necessariamente Consiglieri dell'Ordine.

Nelle materie deontologiche o che trattino dati riservati le Commissioni sono formate da un referente e due membri, tutti necessariamente Consiglieri dell'Ordine.

ART. 3 - Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine. Qualora il Consiglio non abbia già esplicitato i propri programmi e indirizzi relativamente a questioni sottoposte all'esame delle Commissioni, i referenti delle stesse avranno cura di richiedere che il Consiglio si esprima esplicitando i programmi e gli indirizzi necessari.

Il Consiglio dell'Ordine potrà delegare alle Commissioni la mera attuazione o esecuzione di delibere già assunte dal medesimo Consiglio, con esclusione delle delibere che comportino assunzione di impegni di spesa.

Le Commissioni svolgono le proprie attività in raccordo con il Presidente del Consiglio dell'Ordine e informando periodicamente il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine può partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, eventualmente anche delegando il Vice Presidente, il Consigliere Segretario o il Tesoriere.

ART. 4 - Ciascuna Commissione, composta come al superiore art. 2 ed i cui componenti sono nominati dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente, è coordinata dal Consigliere referente, anch'esso nominato dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Presidente.

In caso di malfunzionamento delle Commissioni o di almeno due sedute convocate e non tenute per mancanza del numero legale, o di mancata partecipazione ai lavori da parte di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, può provvedere allo scioglimento della Commissione, alla sostituzione, anche solo parziale, dei componenti, ovvero all'avocazione al Consiglio di questioni affidate alla trattazione da parte della Commissione.

ART. 5 - All'interno di ciascuna Commissione viene designato, eventualmente anche a rotazione, il componente con funzioni di Segretario, incaricato di redigere i verbali della Commissione.

Art. 6 - Le Commissioni approvano le proposte da sottoporre al Consiglio dell'Ordine a maggioranza dei propri componenti.